



Roma, 11 marzo 2023

Ill.mo Mattinale di informazione
dell'Ordine dei Farmacisti di Roma

RIFday

Via A. Torlonia, 15

00161 - Roma

Via mail all'indirizzo: info@ordinefarmacistiroma.it

OGGETTO: **COMUNICATO STAMPA SIGLE SINDACALI
PARAFARMACIE - Osservazioni circa il Comma 4-bis del
Decreto 1 dicembre 2022 pubblicato nella G.U. n. 287
del 9/12/2022.**

Pregiato Mattinale di informazione dell'Ordine dei Farmacisti di Roma - RIFday,

In riferimento all'articolo uscito sul Vostro giornale online il 9 marzo c.a. dal titolo "*REB, decreto Mef-Salute limita ancora le parafarmacie. Che ricorrono di nuovo al Tar*", inerente il nuovo contenzioso sulla REB (la ricetta bianca dematerializzata), aperto ancora una volta dalle parafarmacie, che si rivolgono al Tar Lazio per impugnare il decreto del Mef e del Ministero della Salute del 1 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del successivo 9 dicembre, contenente disposizioni per "aprire" il sistema Sac di Sogei anche alla la spedizione delle ricette elettroniche bianche negli esercizi di vicinato,


Le principali sigle rappresentanti il mondo dei farmacisti di parafarmacia

MNLF, FEDERFARDIS ONLUS, CULPI ed UNaFTiSP. vogliono precisare quanto segue.

Premesso che:

1. il farmacista in parafarmacia già visiona le prescrizioni mediche cartacee **senza limitazione alcuna**, dispensando se presente il farmaco di *fascia C SOP* ed *OTC*;
2. i farmaci di *fascia C* classificati come *SOP* ed *OTC* possono essere prescritti dai medici sia da soli (**ricette bianche omogenee** di tipo RR) che insieme a farmaci classificati in altre tipologie (**ricette bianche miste** di tipo RNR e RR):

Legare, come scritto nel *comma 4-bis* del Decreto 1 dicembre 2022 pubblicato nella G.U. n. 287 del 9/12/2022, la dispensazione delle ricette bianche dematerializzate (REB) da parte del farmacista in parafarmacia o come scrive la SOGEI (vedere *allegato*), "l'erogazione" dei farmaci *SOP* e *OTC* **esclusivamente** a quelle prescrizioni mediche dematerializzate identificate come omogenee (secondo quanto scrive SOGEI: **le ricette bianche miste dematerializzate possono essere erogate solo in farmacia**),

	Progetto Tessera Sanitaria Web services per la trasmissione delle ricette elettroniche prescritte su ricetta bianca – parte 1: prescrizione	13/01/2023
		Pag. 26 di 44

NOTA 2: (Farmaci prescrivibili in ricetta bianca)

“La ricetta bianca elettronica riguarderà tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, con le eventuali limitazioni previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Su ricetta bianca elettronica potranno essere indicati anche medicinali con AIC non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC)” **(a cura del Ministero della Salute in condivisione con AIFA)**

Per i farmaci di classe A la prescrizione può essere effettuata:

1. Solo con gruppo di equivalenza AIFA,
2. Con gruppo di equivalenza AIFA e un AIC di farmaco appartenente al gruppo come indicazione non vincolante per l'erogatore,
3. Solamente con codice AIC del farmaco.

Per i farmaci di classe C la prescrizione deve essere effettuata solamente con l'AIC del farmaco, non esistendo Gruppi di Equivalenza codificati da AIFA che raggruppino farmaci equivalenti.

I farmaci di classe C classificati come SOP e OTC possono essere prescritti sia da soli (ricette omogenee di tipo RR) che insieme a farmaci classificati in altre tipologie (ricette miste di tipo RNR e RR).

Come verrà descritto nella specifica tecnica per gli erogatori per quanto riguarda i farmaci di classe C classificati come SOP e OTC:

- Le ricette omogenee possono essere erogate sia in farmacia che in parafarmacia,
- Le ricette miste possono essere erogate solo in farmacia,

a seguito di quanto normato dal DM 01/12/2022 che modifica il decreto della ricetta bianca elettronica (DM 30/12/2020) al seguente articolo:


4-bis. A fronte dell'utilizzo presso una parafarmacia da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al Decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web.



Erogazione Ricetta Bianca Elettronica

Eroga ricetta elettronica Annullamento Ricerca ricette

Ti trovi nella sezione: /  / Ricerca ricetta

 5151 - Ricetta non spendibile in parafarmacia.

Ricerca ricetta dematerializzata

Numero ricetta bianca elettronica (NRBE):

X00000411924

In alternativa

Pin NRBE:

Codice fiscale paziente:

NRDFRZ69L31G220X

[Ripulisci](#)

Esempio di ricetta bianca mista dematerializzata; da notare la dicitura data dal Sistema TS al momento della erogazione (naturalmente negata): “Ricetta non spedibile in parafarmacia”.

Oltre arrecare un **danno economico** alle parafarmacie in quanto non potendo visualizzare i farmaci di *fascia C SOP* e *OTC* presenti nelle ricette bianche miste, se ne impedisce la vendita (con conseguente **violazione della libera concorrenza** e **vantaggio ingiustificato per le farmacie**, vantaggio dettato proprio dal poter visionare in farmacia rispetto alla parafarmacia tutte le ricette bianche dematerializzate contenenti *farmaci SOP* e *OTC*, omogenee e miste), arreca anche un **danno dal punto di vista professionale**.

Infatti, come riportato nel **Codice Deontologico del Farmacista** e nello specifico al Titolo II “*Principi e doveri generali*”, Capo II “*Obblighi professionali del farmacista*”, Art.10 “*Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica*”:

1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle **norme di farmacovigilanza**, provvedendo alla segnalazione di ADR (reazioni avverse) alle autorità competenti.
2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza

terapeutica.

Pertanto, è dovere del farmacista concorrere alla tutela della salute pubblica attraverso opera di farmacovigilanza che, al farmacista di parafarmacia con l'esclusione della erogazione di ricette bianche dematerializzate miste, è impedita:

- Art. 22 del Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015, medici, farmacisti e operatori sanitari hanno «l'obbligo di segnalare tutte le sospette Adr "tempestivamente, e comunque entro 2 giorni" dal momento in cui ne vengono a conoscenza; termine che si riduce a "36 ore" allorquando il medicinale che si sospetta aver cagionato la reazione avversa sia di origine biologica».

La farmacovigilanza è dunque un compito previsto dal Codice Deontologico del Farmacista e da leggi collegate: è impossibile esimersi o impedirne lo svolgimento ai fini della tutela della salute pubblica e quindi del paziente. Essa è parte integrante dell'aspetto sanitario che contraddistingue la professione del farmacista, il quale è tenuto a svolgerla: **non può essergli impedita.**

Inoltre: **OBBLIGO DI LEGGE PREVISTI PER LE PARAFARMACIE CIRCA LA FARMACOVIGILANZA.**

Il Decreto del Ministero della Salute datato 9 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, fissa i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza per le parafarmacie.

Secondo il provvedimento, il farmacista che opera nelle parafarmacie a cui sono affidati i compiti di farmacovigilanza «è tenuto a provvedere alle segnalazioni, indirizzate al responsabile della farmacovigilanza della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui viene a conoscenza nell'ambito della propria attività».

Comunicato Stampa Congiunto a firma MNLF, FEDERFARDIS ONLUS, CULPI ed UNaFTiSP.